

**NOVITÀ DEL CODICE CIVILE:
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO NELLE S.P.A.****Premessa e ambito di applicazione**

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, persegue un duplice obiettivo: la riforma organica del Testo Unico della Finanza (artt. 1-7) e una revisione sostanziale della disciplina codicistica in materia di amministrazione e controllo delle società per azioni (art. 9).

La presente circolare è dedicata specificamente all'art. 9 del decreto, che riscrive in profondità il Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione VI-bis del codice civile (artt. 2364 e seguenti), relativo ai sistemi di amministrazione e controllo delle società per azioni.

Le modifiche si estendono, per effetto del rinvio di cui all'art. 2454 c.c., alla società in accomandita per azioni, mentre restano estranee alla disciplina della società a responsabilità limitata (Libro V, Titolo V, Capo VII c.c.), la cui autonomia statutaria in tema di amministrazione e controllo non risulta incisa dal provvedimento.

Per le società non quotate l'intervento riveste comunque portata sistematica e impone una verifica approfondita degli statuti vigenti e delle procedure interne.

La neutralità del sistema di governance e il nuovo assetto sistematico

Un pilastro della riforma è la neutralità del sistema di amministrazione e controllo. Per effetto della modifica dell'art. 2380 c.c., il modello "tradizionale" non costituisce più il regime "naturale": lo statuto deve ora indicare espressamente il sistema prescelto tra tradizionale, dualistico e monistico. La variazione di sistema, salvo diversa deliberazione, produce effetto dalla data della riunione dell'organo competente convocato per l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

Sul piano sistematico, la disciplina ed il lessico codicistico viene uniformato attraverso l'adozione di espressioni neutre (p.e., "organo di controllo" in luogo di "collegio sindacale", "organo competente" in luogo di "assemblea" o "consiglio di amministrazione").

La funzione gestoria: gestione, organizzazione e flussi informativi

L'art. 2380-bis c.c. sancisce l'indissolubilità tra gestione dell'impresa e architettura organizzativa: la gestione è ora formalmente definita come "gestione e organizzazione", comprensiva dell'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 2086, secondo comma, c.c.

Il previgente art. 2381 c.c. viene scomposto in tre norme distinte, secondo lo schema che segue:

Articolo	Oggetto	Contenuto chiave
2381	Presidente	Convocazione e coordinamento dei lavori consiliari; il presidente cura che ai consiglieri siano fornite adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno.
2381-bis	Comitato esecutivo e organi delegati	Disciplina del regime delle deleghe e dei relativi limiti; elenco delle materie non delegabili (artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter, 2506-bis) e delle decisioni sulla crisi d'impresa.
2381-ter	Informazione consiliare	Dovere degli amministratori di agire in modo informato; principio del ragionevole affidamento sulle informazioni ricevute dagli organi delegati.

Riveste particolare rilievo operativo la non delegabilità delle decisioni relative all'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (art. 2381-bis, terzo comma,

c.c., in richiamo dell'art. 2086, secondo comma, c.c.¹): la decisione sull'accesso e la determinazione del contenuto della proposta e delle condizioni del piano restano riservate alla collegialità del consiglio, mentre resta delegabile la successiva fase attuativa della decisione assunta collegialmente.

L'art. 2381-ter, quarto comma, c.c. introduce inoltre il principio del "ragionevole affidamento": gli amministratori privi di deleghe possono fare ragionevole affidamento, anche in relazione alle proprie competenze specifiche, sulle informazioni ricevute dagli organi delegati, senza che ciò li esoneri da un dovere di vigilanza attiva parametrato alla ragionevolezza delle circostanze concrete.

Nomina, sostituzione e cessazione degli amministratori

L'art. 2383 c.c. viene modificato per precisare che la nomina degli amministratori deve essere preceduta dall'accettazione e dalla dichiarazione di insussistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza, con riferimento anche a provvedimenti interdittivi adottati in altri Stati membri dell'Unione europea. La determinazione della decorrenza della cessazione dalla carica è ora ancorata, salvo diversa disposizione statutaria, alla data della riunione dell'organo competente convocato per l'approvazione del bilancio dell'esercizio.

Responsabilità, conflitti di interesse e deontologia societaria

Il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. viene esteso, sul piano soggettivo, anche ai dirigenti con responsabilità strategiche, oltre che ai direttori generali già contemplati dalla norma previgente, con conseguente necessità di specifica autorizzazione assembleare anche per tali figure.

Il nuovo art. 2390-bis c.c. istituisce una fattispecie autonoma di illecito gestorio, distinta dal conflitto di interessi: è vietato l'utilizzo, a vantaggio proprio o di terzi, di dati, notizie od opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico. Il medesimo divieto, unitamente al divieto di concorrenza, è esteso ai direttori generali dal nuovo art. 2396-bis c.c. L'art. 2391 c.c., riscritto integralmente, rafforza gli obblighi informativi dell'amministratore portatore di un interesse in una determinata operazione sociale: obbligo di comunicazione agli altri amministratori e all'organo di controllo; obbligo di astensione per l'amministratore delegato; adeguata motivazione della delibera consiliare; impugnabilità della delibera, entro novanta giorni, in caso di inosservanza degli obblighi informativi o di voto determinante dell'amministratore interessato.

L'art. 2393 c.c., sostituito, disciplina in modo più analitico l'azione sociale di responsabilità², lasciando invariato in cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione.

Di rilievo pratico per le procedure concorsuali è la modifica dell'art. 2394-bis c.c.³, che introduce un termine di decadenza biennale, decorrente dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, per l'esercizio delle azioni di responsabilità da parte del curatore o del liquidatore giudiziale.

L'evoluzione dell'organo di controllo: poteri, doveri e vigilanza dinamica

Il nuovo art. 2396-quinquies c.c. ridefinisce i doveri dell'organo di controllo, chiamato a vigilare non solo sull'osservanza della legge e dello statuto, ma anche sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ivi

¹ Norma in continuità con l'art. 120-bis, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza): "L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano."

² L'azione di responsabilità è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione; importa la revoca dall'ufficio degli amministratori se assunta con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale.

³ Il testo previgente disponeva che le azioni di responsabilità spettassero, in caso di fallimento, al curatore del fallimento; il D.Lgs. 47/2026 ha aggiornato la terminologia ("liquidazione giudiziale", "curatore") e ha introdotto il termine di decadenza biennale.

compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi: si tratta del passaggio da un controllo statico a una vigilanza dinamica e risk-based, orientata a verificare l'effettiva efficacia operativa degli assetti — “dal documento al comportamento”.

I poteri ispettivi sono disciplinati dall'art. 2396-sexies c.c.; le cause di ineleggibilità e decadenza sono unificate nell'art. 2396-septies c.c.; la periodicità minima delle riunioni (almeno ogni novanta giorni) è fissata dall'art. 2396-octies c.c.; l'art. 2396-novies c.c. conferma l'affidamento della revisione legale dei conti a un revisore o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Il potere di denuncia dei soci trova ora sede autonoma nell'art. 2396-ter c.c. (soglia di un ventesimo del capitale sociale, un cinquantesimo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio); il rimedio giudiziale, in precedenza disciplinato dall'art. 2409 c.c. (ora abrogato, unitamente all'art. 2408 c.c.), è ricollocato nel nuovo art. 2396-quater c.c., che conferma la soglia del decimo del capitale sociale per la denuncia al tribunale.

Per effetto del rinvio generalizzato all'art. 2396-quinquies c.c. contenuto nelle norme dei singoli modelli (artt. 2403, 2409-terdecies e 2409-octiesdecies c.c.), i medesimi doveri e la medesima impostazione risk-based si applicano, con i necessari adattamenti, al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.

Decorrenza e regime transitorio

Il D.Lgs. 47/2026 è entrato in vigore il 29 aprile 2026. Per le società quotate, le modifiche si applicano alle assemblee tenute successivamente al 30 settembre 2026, con un termine di due anni, decorrente dall'adozione dei relativi provvedimenti attuativi, per l'adeguamento statutario.

Per le società non quotate non è previsto un termine legale perentorio di adeguamento statutario; si raccomanda tuttavia un intervento tempestivo, tenuto conto della portata sostanziale della riforma.

Adempimenti operativi raccomandati

Si raccomanda alle società, in particolare a quelle di medio-grandi dimensioni e ai gruppi societari tenuti alla redazione del bilancio consolidato, di procedere con i seguenti interventi prioritari:

- a) aggiornamento statutario, con indicazione espressa del sistema di amministrazione e controllo prescelto (art. 2380 c.c.) e recepimento delle nuove regole in tema di sostituzione degli amministratori;
- b) adozione o aggiornamento del regolamento dei lavori consiliari, per disciplinare i flussi informativi pre-consiliari (art. 2381-ter c.c.) e le procedure in caso di interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.);
- c) mappatura dei rischi a supporto della vigilanza dinamica dell'organo di controllo, con formalizzazione dei protocolli di raccordo con il revisore legale e con le funzioni di internal audit, compliance e risk management, ove costituite;
- d) revisione delle procedure in materia di operazioni con parti correlate (art. 2391-bis c.c.), assicurando che la nota integrativa indichi analiticamente numero, importo complessivo e importo medio delle operazioni per tipologia e controparte correlata;
- e) revisione degli atti di delega in essere, al fine di escludere espressamente dall'oggetto della delega le decisioni relative all'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (art. 2381-bis, terzo comma, c.c.);
- f) per i gruppi societari, verifica del coordinamento degli assetti organizzativi e dei flussi informativi tra gli organi di controllo delle società controllanti e controllate.

Effetti sulla disciplina delle società a responsabilità limitata

Nel riformare la disciplina dei sistemi di amministrazione e controllo delle spa, il D.Lgs. 47/2026 ha omesso di coordinare, rispetto alle modifiche introdotte, alcune delle norme relative alle società a responsabilità limitata, che continuano a richiamare disposizioni ora abrogate o modificate.

Tuttavia, l'impatto indiretto sulle S.r.l. dotate di organo di controllo è significativo, per effetto del rinvio "mobile" contenuto nell'art. 2477, quarto comma, c.c.: "nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni".

Poiché tali disposizioni sono ora contenute nel nucleo comune riformato (artt. 2396-ter – 2396-novies c.c.), i nuovi doveri e poteri si estendono automaticamente al sindaco unico e al collegio sindacale delle S.r.l. obbligate alla nomina.

Aggiornato al 2 luglio 2026